

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. IV-bis
n. 24

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **GIORGIO SANTUZ** NELLA SUA QUALITÀ
DI MINISTRO DEI TRASPORTI *PRO TEMPORE*

per il reato di cui all'articolo 479 del codice penale
(falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma il 29 gennaio 1998

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 4 febbraio 1998

Al Presidente del Senato della Repubblica

R O M A

Roma, 29 gennaio 1998

OGGETTO: Proc. Pen. 3228/97R a carico di Santuz Giorgio

In ottemperanza a quanto disposto dal Collegio per i Reati Ministeriali si trasmette il fascicolo indicato in oggetto per quanto di competenza.

Il sost. Procuratore della Repubblica
(F.to dr. Cesare MARTELLINO)

Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (ex articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)

Il Collegio così composto:

dott. Bruno Fasanelli	Presidente
dott. Aldo Scivicco	Giudice
dott.ssa Mariafrancesca Maresca	Giudice

ha emesso la seguente

RELAZIONE

nei confronti di Santuz Giorgio nato a Udine il 15/10/1939

La Procura Regionale della Corte dei Conti di Cagliari, in data 10/5/1994, trasmetteva alla Procura della Repubblica di Roma copia dell'atto di citazione dalla stessa notificato nei confronti del Ministro Giorgio Santuz e di altre diciotto persone per danni erariali, relativamente alla costruzione di un parcheggio multipiano presso l'aeroporto di Cagliari Elmas in occasione dei campionati di calcio svoltisi nel 1990, al fine di accertare se il comportamento del Ministro Santuz, quale Ministro dei Trasporti

dell'epoca, che aveva firmato il D.M. 18/5/1989 n. 89-T di approvazione del progetto, e dei componenti della Conferenza dei servizi di detto Ministero, che avevano espresso all'unanimità parere favorevole sul progetto nella seduta del 25/2/1989 avessero rilevanza penale. Il Pubblico Ministero, all'esito delle indagini nei confronti di Salvi Bruno ed altre nove persone, disponeva lo stralcio della posizioni di questi ultimi, per i quali chiedeva l'archiviazione, da quella del Ministro Santuz, per il quale, espletati gli adempimenti di rito, trasmetteva, in data 22/3/1997, gli atti a questo Tribunale con richiesta di archiviazione in ordine al reato di interesse privato in atti di ufficio, evidenziando che, "pur condividendo per gran parte i rilievi operati dalla Procura Regionale della Sardegna circa gli aspetti di illegittimità che hanno caratterizzato la procedura amministrativa, tale illegittimità appare circoscritta sotto il profilo del danno erariale", non essendosi verificati danni o vantaggi per alcuno quali effetti di condotte abusive.

Il Tribunale in data 10/4/1997 inviava informazione di garanzia e contestuale invito a presentarsi a Santuz Giorgio in ordine ai reati di cui agli artt. 323 e 479 c.p. e disponeva acquisirsi tutta la documentazione

inerente la predisposizione del progetto sia presso il Ministero sia presso agli assessorati ai Lavori Pubblici e ai Trasporti della Regione Sardegna, sia presso l'ingegner Tramontin che aveva redatto lo stesso nonché copia autentica del registro di protocollo dell'assessorato dei Lavori Pubblici per la posta in partenza e in arrivo dal 1/1/1989 al 23/5/1989.

Il Tribunale, quindi, interrogato Santuz Giorgio ed esaminati Quaranta Federico, Tramontin Antonio, Bruschi Sandro, Lapenna Mario, Visco Raffaele, Atzeri Paolo e Siclari Cristiano, acquisita la documentazione di cui alle richieste di esibizione, in data 8/7/1997, trasmetteva gli atti al P.M. per le sue richieste e, successivamente, in data 14/10/1997, trasmetteva a seguito del fascicolo inviato, altro atto di citazione della Corte dei Conti della Regione Sardegna pervenuto al Collegio per le ulteriori determinazioni.

Il P.M., iscritto nei confronti di Santuz anche il reato di cui all'art. 479 c.p., disponeva, in relazione alla nuova citazione della Corte dei Conti, la separazione del procedimento nei confronti di Santuz Giorgio, immediatamente definibile, da quello nei confronti di Bernini Carlo e di altre cinque persone, indagate per i reati di cui agli artt. 323, 328 e 479, e, in data 27/11/1997, definitivamente concludeva nei

confronti di Santuz Giorgio per la richiesta di archiviazione in ordine all'ipotesi di cui all'art. 323 c.p. e per la richiesta dell'autorizzazione a procedere per il "reato di cui all'art. 479 c.p. per avere, quale Ministro dei trasporti dell'epoca, firmato il D.M. nr. 8-T del 18/5/1989 di approvazione del progetto di costruzione di un parcheggio multipiano presso l'aeroporto di Cagliari Elmas in occasione del campionato del mondo di calcio del 1990, in cui contrariamente al vero, attestava di aver preso visione del parere della Conferenza dei Servizi e del relativo progetto."

Rileva il Collegio che, in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990, erano stati disposti degli interventi infrastrutturali nelle aree interessate. In particolare, per l'area aeroportuale di Cagliari, l'allegato al D.L. 24 gennaio 1989 n. 24 prevedeva due distinti interventi: 1) aerostazione passeggeri e viabilità e 2) adeguamento parcheggi auto e pullman. Lo stesso decreto all'art. 1 prevedeva che il Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega, il Ministro competente doveva convocare, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto, la Conferenza dei Servizi, istituita con D.M. n. 13 T del 17/2/1989, e all'art. 2 statuiva i compiti della

Conferenza dei Servizi. La Conferenza doveva valutare i progetti esecutivi con particolare riferimento alla loro compatibilità con gli interessi paesistici, ambientali, culturali e territoriali, esprimendosi su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorressero, le opportune modifiche e verificare, altresì, il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche. L'approvazione assunta all'unanimità dalla Conferenza sostituiva ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. La legge 29/5/1989 n. 205 convertiva il D.L. n. 121 del 1/4/1989 che reiterava la normativa del precedente decreto. Il secondo comma dell'art. 1 della legge dichiarava la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e faceva salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 28/1/1989 n. 24 e modificava il secondo comma dell'art. 2 sancendo che: "la Conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiara la sussistenza dei

requisiti previsti dal comma secondo dell'art. 1 , nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli...".

Per gli interventi relativi all'area di Cagliari, il Ministro dei Trasporti Santuz con telegramma del 21/2/1989, convocava la Conferenza dei Servizi. In data 21/2/1989 il direttore Generale, ingegner Quaranta, chiedeva all'assessorato dei Lavori Pubblici e dei Trasporti della Regione Sardegna (v. a p.38 del fascicolo n. 1 del Collegio, relativo agli ordini di esibizione, il timbro di arrivo della missiva de qua, rinvenuta presso l'Assessorato dei Trasporti, reca impresso la data dell'1/3/1989) di voler esaminare la possibilità di predisporre la documentazione progettuale dell'opera. La riunione del 25/2/1989 della Conferenza dei Servizi era presieduta dall'ingegner Danese. In essa, l'ingegner Salvi informava che gli argomenti all'ordine del giorno riguardavano aerostazione dei passeggeri e la viabilità nonché l'adeguamento dei parcheggi auto e pullman e, in particolare questo secondo intervento consisteva in opere di potenziamento "non tanto per i passeggeri in partenza quanto per quelli in arrivo" e riferiva che per le opere in questione non vi erano problemi di interferenza con aree demaniali nè di opposizione da parte dell'aeronautica militare nè problemi legati

all'ambiente, in quanto le opere non cambiavano la classe o l'assetto dell'aeroporto. L'ingegner Danese, quindi, dopo che la discussione non aveva per nulla riguardato i progetti esecutivi, bensì esclusivamente il problema dei finanziamenti (v. relativo verbale da p. 19 a p. 25 del fascicolo n. 1 del Collegio relativo agli ordini di esibizione), proponeva "di approvare intanto, separatamente, le due proposte, ma solo in linea tecnica o meglio di fattibilità", in modo da rispettare la destinazione delle somme al Ministero dei Trasporti, e dichiarava approvate in linea tecnica le proposte illustrate dall'ingegner Salvi. Il Ministro dei Trasporti Santuz con il decreto del 18/5/1989, di cui al capo di imputazione, approvava il progetto relativo ai lavori per l'importo complessivo di lire otto miliardi. Nel decreto, il Ministro dichiarava (v. p. 17 del fascicolo n. 1 del Collegio relativo agli ordini di esibizione) "visto il progetto redatto dalla Regione Sardegna e presentato dalla Direzione Generale dell'Aviazione Civile" e "visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi". In data 31/5/1989 (protocollo di arrivo n. 204802) perveniva al Ministero una lettera dell'assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna, a firma dell'assessore Bachisio Morittu, avente protocollo di partenza n.9941

(v. p. 134 del fascicolo n. 1 del Collegio, relativo agli ordini di esibizione, dove il timbro relativo alla data di redazione non risulta molto leggibile nel mese e p. 211 del fascicolo n. 2 del Collegio, relativo agli interrogatori ed esami testimoniali, dove si rinviene l'originale, acquisito agli atti del Collegio solo in data 4/7/1997, prelevato dall'ingegnere Lapenna dagli atti dell'ufficio progetti e collaudi della Direzione Generale dell'Aviazione Civile) contenente la richiesta di disporre la somma occorrente per fronteggiare le spese di progettazione dell'opera da corrispondere al professionista incaricato da questo Assessorato. Presso lo studio dell'ingegnere Tramontin è stato sequestrato un esemplare originale della lettera (v. p. 22 del fascicolo principale del Collegio), indirizzata agli stessi soggetti, avente lo stesso numero di protocollo di partenza, datata 23 maggio 1989, differente, però nel contenuto del primo capoverso. In questo, infatti, si legge: "A seguito delle intese intercorse, si trasmette, in quadruplica copia, il progetto dei lavori indicati in oggetto alla cui realizzazione provvede codesto Ministero, in attuazione delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno ed in applicazione delle specifiche procedure di cui al D.L. 1 aprile 1989 n. 121."

L'inizio del secondo capoverso recita: "Con l'occasione" e poi prosegue con identico contenuto della copia sequestrata presso il Ministero.

Dalla copia autentica del registro di protocollo dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna, relativo alla posta in arrivo e in partenza dal 17/1/1989 al 23/5/1989, acquisito agli atti, risulta che tutta la corrispondenza ha numero progressivo di protocollo, che effettivamente con nota n. 9941, in data 23/5/1989, l'Assessorato ai Lavori Pubblici trasmetteva al Ministero copia dei progetti relativi ai lavori di parcheggi e aerostazione passeggeri Cagliari Elmas, mentre nessuna corrispondenza risultava essere stata inviata nè precedentemente nè in epoca concomitante alla riunione del 25/2/1989 della Conferenza dei Servizi nè in epoca precedente il decreto ministeriale di approvazione del progetto.

Considerato quanto sopra esposto, rileva, in primo luogo, il Collegio che la Conferenza dei Servizi del 25/2/1989 non ha espresso alcun parere favorevole, come invece, affermato nel decreto dal Ministro Santuz. Infatti, la Conferenza, mentre, così come disposto dal decreto legge che prevedeva gli interventi per i campionati di calcio, avrebbe dovuto esaminare i

progetti esecutivi delle opere da realizzare, invece, come si rileva dal verbale della riunione, non ha discusso affatto in proposito (v. p. 221 relativo all'esame di Visco che dichiara che tutto quello che è stato detto nella riunione è stato verbalizzato) e ha concluso la riunione con la dichiarazione dell'ingegner Danese, delegato dal Ministro ad assumere la presidenza (p.10 esame di Santuz), di approvazione in linea tecnica delle proposte illustrate dall'ing. Salvi; proposte peraltro relative alla linea da adottare in ordine ai finanziamenti. Del resto, anche i componenti della Conferenza dei Servizi hanno sostanzialmente ammesso che nel corso della riunione del 25/2/1989 non era stato esaminato alcun progetto (v. p. 159, 160, 162, 165 e 166 dell' esame di Bruschi e p. 231, 233, 234 e 236 dell'esame di Atzeri). Inoltre, considerati i tempi ristretti, intercorrenti tra la richiesta del Dirigente Quaranta del 21/2/1989 agli assessorati Trasporti e Lavori Pubblici di curare la predisposizione del progetto (richiesta che risulta pervenuta al primo solo in data 1/3/1989, come sopra già evidenziato, e della quale, stranamente non c'è traccia nella documentazione acquisita presso l'Assessorato ai Lavori Pubblici che è poi risultato aver conferito l'incarico al professionista e fatto da

intermediario tra questi e il Ministero) e la data in cui è stata tenuta la Conferenza dei Servizi, per quella data la Conferenza non poteva certamente disporre dei progetti relativi alle opere da realizzare e tanto meno dei progetti esecutivi, richiesti dalla legge. Anche se la richiesta scritta formalizzava (v. p. 60 esame di Quaranta) altra orale, già formulata in precedenza, questa, comunque, non poteva essere stata di molto precedente. Infatti, il teste Paolo Atzeri, all'epoca assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cagliari, ha riferito (v.p. 231) che il 7/12 il Comune di Cagliari era stato invitato dalla Regione Autonoma della Sardegna a presentare il progetto. Lo stesso ingegner Tramontin dichiara che Morittu gli aveva fatto vedere la lettera del Ministero del 21/2 e che egli, dopo circa una settimana, aveva contattato Civilavia; e, allorchè afferma che avrebbe presentato a Lapenna e a Siclari due progetti di massima (v. p.131 e 145 del suo esame), colloca detta presentazione non prima di metà marzo. Pertanto, è evidente che il Ministro - che, peraltro ha affermato (v. p. 30 e 33 dell'esame di Santuz) di aver visto il verbale della Conferenza dei Servizi, là dove, nel decreto di approvazione dichiara, che egli aveva visto il parere favorevole della Conferenza dei Servizi - ha scientemente affermato

circostanza contraria al vero, non potendo certamente quella statuizione incerta ed equivoca costituire espressione di un parere favorevole sul progetto così come richiesto dall'art. 2 del sopra citato decreto legge nè tanto meno lo potevano essere le dichiarazioni formulate nel corso della riunione.

Rileva, inoltre, il Collegio che anche l'attestazione del Ministro, contenuta nel decreto, di aver visto il progetto è falsa. Lo confessa lo stesso Ministro nel corso del suo interrogatorio (v. p. 17, 18 e 43). Inoltre, agli atti vi è la prova che il progetto non era ancora pervenuto al Ministero neppure allorché il 18/5/1989 il Ministro Santuz l'ha approvato, essendo lo stesso arrivato al Ministero il 31/5/1989 a seguito della trasmissione da parte dell'Assessorato ai Lavori Pubblici avvenuta in data 23/5/1989. Infatti, lascia molto perplessi la tesi di una precedente consegna per le vie brevi, all'accreditamento della quale dovrebbe servire la nota assessoriale n. 9941 del 23/5/1989, perché, come sopra evidenziato, nell'altro esemplare originale della stessa, rinvenuta presso lo studio di Tramontin, viene dichiarato tutt'altro. Lo stesso ingegnere Tramontin, prima giustifica il possesso della nota del 23/5/1989 affermando di aver egli richiesto, per suo scrupolo (v. p. 29), il rilascio di copia della

lettera di trasmissione, allorché aveva consegnato la documentazione alla Regione per essere da questa trasmessa al Ministero e, poi, afferma che, su pressioni dei funzionari di Civilavia aveva terminato il progetto per metà maggio (v. p. 119), che, anzi, mentre egli si trovava a Roma, il suo collaboratore Gualandi, dopo aver provveduto all'ultima stesura del progetto, era venuto a Roma con l'aereo e, insieme, lo avevano portato a Siclari (v. p. 124) e, che, contemporaneamente (v. p. 124) o due giorni dopo (v. p. 145), erano state consegnate dai collaboratori dello studio, su sua disposizione, le copie alla Regione per la trasmissione di rito al Ministero, e, quindi, la precedente consegna "brevi manu" non dovrebbe essere precedente al 20-21/5/1997. Inoltre, mentre Tramontin afferma (v. p. 120) di aver avuto contatti con Siclari e Lapenna, Siclari, che era reggente dell'ufficio progetti dal 5 aprile, contraddice Tramontin affermando di aver visto per curiosità (v. p. 244) il progetto allorché Tramontin lo aveva portato dall'ingegner Sitaiolo (v. p. 246) che aveva avuto dall'ingegner Salvi l'incarico di seguire il progetto (v. p. 246). Del resto sia Lapenna (v. p. 179 180) che Quaranta (v. p. 63, 81 e 83) hanno affermato di non aver mai visto il progetto in questione. In particolare, Quaranta

afferma di aver appreso solo da Salvi dell'esistenza del progetto, nega di aver detto al Ministro Santuz di aver visto il progetto e riferisce che il Ministro neppure gli aveva chiesto (v. p. 64, 82 e 83) se avesse visto il progetto.

Da quanto sopra esposto, appare evidente che nella fattispecie possa ipotizzarsi a carico dell'indagato Santuz Giorgio il reato di falso ideologico per aver approvato un progetto inesistente sulla base di un parere grossolanamente carente ed illegittimo, affermando, contrariamente al vero di avere visto entrambi. Si impone, pertanto, la richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti.

L'affermazione del Ministro contenuta nel decreto di aver visto il progetto ed il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi con riferimento al D.L. n. 24 del 1989, e, quindi, ai compiti in esso previsti dalla Conferenza e agli effetti scaturenti dall'espressione unanime del consenso, sancisce legalità allo svolgimento del procedimento amministrativo che si conclude con il decreto stesso. Pertanto, il Ministro approvando il progetto in violazione delle leggi che prevedevano la particolare procedura del previo esame e parere della Conferenza sui progetti esecutivi e della visione del progetto da

parte del Ministro stesso e, così, autorizzando l'esecuzione di quell'opera (comunque, sovradimensionata rispetto alle reali esigenze e gravemente carente - v. contestazioni successive della stessa amministrazione al progettista -, tanto da richiedere per la sua realizzazione una spesa superiore di alcuni miliardi, rispetto a quella originariamente prevista), ha provocato un ingiusto danno all'Amministrazione. Tuttavia, ritiene il Collegio che agli atti non vi sia prova che il comportamento del Ministro sia stato determinato da dolo e, conseguentemente, deve condividersi la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero sia in ordine al reato di interesse privato in atti di ufficio, così come originariamente richiesto, sia in ordine a quello di abuso di ufficio.

P. Q. M.

visto l'art.8 Legge Costituzionale 16.1.1989 n.1,
in conformità delle richieste del P.M.

D I S P O N E

l'archiviazione del procedimento nei confronti di Santuz Giorgio per quanto riguarda il reato di abuso di ufficio e

R I C H I E D E

al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere a carico di Santuz Giorgio per il reato di cui all'art. 479 c.p..

A tal fine ordina rimettersi la presente relazione e gli atti relativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la loro immediata trasmissione al Presidente del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma primo, legge costituzionale n. 1 del 1989.

Roma 11/12/1997

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

Livia Salmeri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA L' 11/12/1997

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

Livia Salmeri

IL PRESIDENTE

Val

I GIUDICI

Primo

Alfresco